

**DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013  
490/2013/E/GAS**

**PROPOSTA DI REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE ALLA SOCIETÀ SPEIA S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 26 SETTEMBRE 2001**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 31 ottobre 2013

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive del 26 settembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 119/05);
- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. approvato dall'Autorità con deliberazione n. 220/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di stoccaggio);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2013, 91/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 91/2013/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 144/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 144/2013/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2013, 463/2013/E/gas (di seguito: deliberazione 463/2013/E/gas).

## CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità con la deliberazione 463/2013/E/gas ha chiuso il procedimento avviato con la deliberazione 91/2013/S/gas nei confronti delle società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit) e Speia S.p.A. (di seguito: Speia);
- in dettaglio, nei confronti di Stogit, l'Autorità non ha adottato alcun provvedimento prescrittivo, non essendovi evidenza di comportamenti di quest'ultima società, segnalati da Speia, volti a impedire la restituzione del gas prelevato da quest'ultima dallo stoccaggio strategico;
- nei confronti di Speia, invece, l'Autorità ha preso atto che:
  - a) l'importo dovuto da quest'ultima, ai sensi della deliberazione 119/05, limitatamente ai corrispettivi per l'utilizzo della risorsa strategica con riferimento all'anno 2010-2011, è pari a euro 223.331.707,95 (IVA esclusa);
  - b) alla data di adozione del provvedimento, non risultava che Speia avesse né pagato il predetto ammontare, né riconsegnato alcun quantitativo di gas degli 11.452.908,10 GJ di gas prelevati nel periodo novembre 2010 – marzo 2011, nonostante l'invito formulato dagli Uffici nel corso del procedimento;
  - c) la circostanza di cui al precedente lettera (b) costituirebbe presupposto per segnalare al Ministero dello Sviluppo Economico l'omesso pagamento delle fatture emesse da Stogit per l'uso non autorizzato dello strategico, e proporre la revoca delle autorizzazioni rilasciate a Speia ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001;
- tuttavia, dalla documentazione, relativa alla procedura di concordato preventivo di Speia, risultava che il gruppo cui la società appartiene aveva, nell'ambito di detta procedura, assunto l'impegno di presentare una proposta di miglioramento del piano concordatario, la quale tenesse anche in considerazione l'esigenza di depositare anche un piano di reintegro del gas prelevato dalle riserve strategiche; la predetta proposta migliorativa avrebbe dovuto essere prodotta entro il 9 ottobre 2013;
- pertanto, a fronte della possibilità che nell'ambito della predetta procedura concordataria potessero essere restituiti, in tutto o in parte, i quantitativi di gas prelevati da Speia dalle riserve strategiche, l'Autorità, al fine di perseguire ogni azione utile per limitare il rischio di oneri per la generalità dei clienti finali, con la citata deliberazione 463/2013/E/gas, ha:
  - d) intimato a Speia a trasmettere, entro e non oltre, le 24 ore successive alla pubblicazione della medesima deliberazione, la proposta di miglioramento del piano concordatario; ciò al fine di verificare se tale proposta contenga un piano di riconsegna del gas e valutarne l'attendibilità;
  - e) rinviato a successivo provvedimento, da adottare in seguito alla valutazione sulla predetta proposta, l'eventuale adozione della segnalazione di cui alla precedente lettera (b), nonché l'eventuale quantificazione, sulla base del piano di reintegro e della sua realizzazione, di una quota dei corrispettivi di cui alla precedente lettera (a);
- il termine per l'invio della proposta di miglioramento del piano concordatario, di cui alla lettera (d), è scaduto senza che Speia abbia presentato alcunché.

**RITENUTO CHE:**

- non sussistano i presupposti per procedere a una diversa quantificazione, sulla base di un piano di reintegro e della sua realizzazione, degli importi calcolati ai sensi della deliberazione 119/05, limitatamente all'utilizzo della risorsa strategica con riferimento all'anno 2010-2011;
- fermo restando le azioni che Stogit dovrà porre in essere al fine di recuperare gli interi importi dovuti da Speia, tra i quali anche quelli di cui al precedente punto, sia opportuno proporre al Ministero dello Sviluppo Economico la revoca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001, delle autorizzazioni rilasciate a Speia in ragione dell'omesso pagamento da parte della società degli importi dovuti per l'utilizzo della risorsa strategica con riferimento all'anno 2010-2011

**DELIBERA**

1. di proporre al Ministero dello Sviluppo Economico la revoca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001, delle autorizzazioni rilasciate a Speia in ragione dell'omesso pagamento da parte della società degli importi di cui al precedente punto;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it);
3. di notificare il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
4. di notificare il presente provvedimento alle società Speia e Stogit.

31 ottobre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*